



Città di Schio

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Approvato con delibera consiliare n. 16 del 31.01.1994

Modificato con delibere consiliari:

n. 50 del 13.05.1996,

n. 58 del 01.03.2004

n. 79 del 28.09.2009

n. 60 del 28.06.2010

n. 5 del 27.01.2014

n. 17 del 17.03.2014

n. 15 del 25.03.2019

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 - FINALITA'	4

TITOLO II LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

CAPO I L'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 3 - INTERVENTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ALTRE FORME DI COOPERAZIONE TRA CITTADINI	4
ART. 4 - ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI	5
ART. 5 - MODALITA' DI ISCRIZIONE	5
ART. 6 - CONCESSIONE DI SEDI, ATTREZZATURE, BENEFICI ECONOMICI E MATERIALI	6
ART. 7 - GESTIONE DI IMMOBILI, INIZIATIVE O SERVIZI PUBBLICI	6
ART. 8 - COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DEL COMUNE	6

TITOLO III CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I ISTITUTI DI CONSULTAZIONE

ART. 9 - ISTITUTI DI CONSULTAZIONE POPOLARE	7
---	---

CAPO II ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE

ART. 10 - ISTANZE	7
ART. 11 - PETIZIONI	7
ART. 12 - PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE	8

CAPO III FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE

ART. 13 - ASSEMBLEE PUBBLICHE	9
ART. 14 - ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE	10

CAPO IV IL REFERENDUM CONSULTIVO

ART. 15 - NORME GENERALI	11
ART. 16 - INDIZIONE - INIZIATIVA	11
ART. 17 - REFERENDUM POPOLARE - AMMISSIBILITA'	11
ART. 18 - RACCOLTA E AUTENTICA DELLE FIRME	12
ART. 19 - PUBBLICIZZAZIONE DEL REFERENDUM	13
ART. 20 - OPERAZIONI DI VOTO	13
ART. 21 - EFFETTI DEL REFERENDUM	14

TITOLO IV QUARTIERI

ART. 22 - QUARTIERI	14
---------------------	----

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 23 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	15
---	----

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in attuazione dei principi fissati dalle norme di legge vigenti in materia e delle norme fondamentali stabilite dallo Statuto, disciplina l'organizzazione e il funzionamento degli istituti di partecipazione popolare della Città di Schio e le modalità del concorso dei cittadini all'azione amministrativa.

ART. 2 FINALITA'

1. Il Comune di Schio riconosce, valorizza e promuove il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni degli organi della civica amministrazione.
2. Per garantire la partecipazione di tutti i cittadini alle scelte politico-amministrative locali il Comune:
 - a) valorizza le libere forme associative;
 - b) pone in essere forme di consultazione dei cittadini, delle associazioni e dei portatori di interessi, mediante indagini, questionari, gruppi di confronto costruttivo, processi partecipativi, assemblee pubbliche e referendum consultivi;
 - c) riconosce il diritto dei cittadini singoli e associati e dei portatori di interessi collettivi e diffusi di rivolgere all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte riguardanti la tutela di interessi collettivi e diffusi e di ottenere risposta in tempi certi.

TITOLO II VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

CAPO I ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 3 INTERVENTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ALTRE FORME DI COOPERAZIONE TRA CITTADINI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione tra i cittadini mediante:
 - a) l'accesso alla documentazione di cui è in possesso l'Amministrazione, l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali, apporti di natura tecnico-professionale e organizzativa e la realizzazione di progetti partecipativi su temi di interesse collettivo e diffuso;
 - b) la concessione in uso di sedi previa stipula di idonea convenzione, la concessione di benefici economici e materiali, nei modi stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti comunali.

2. Il Comune può affidare a libere associazioni o a comitati di scopo la gestione di strutture comunali; di servizi pubblici di interesse per la comunità; di iniziative di interesse pubblico, previa stipula di idonea convenzione, per il principio di sussidiarietà orizzontale, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

ART. 4 ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

1. Viene istituito l'albo comunale delle associazioni, ove vengono iscritti a domanda, le associazioni, le cooperative sociali e i comitati, senza scopo di lucro, che hanno sede o operano nel territorio comunale.
2. Le associazioni e i comitati possono essere rappresentativi di interessi professionali o di categoria; o possono essere a prevalente finalità sociale, culturale, educativa, sportiva o ricreativa.
3. Per l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare i documenti previsti all'art. 5, comma 1, del presente regolamento. Dallo statuto deve risultare che l'associazione, la cooperativa sociale o il comitato, sono improntati ai principi costituzionali di democrazia e di libero accesso a tutti i cittadini, senza discriminazione alcuna.
4. Sono esclusi dall'albo comunale delle associazioni:
 - a) i partiti politici, i sindacati e le associazioni/fondazioni/comitati che ad essi si richiamano o dai medesimi organizzati o promossi;
 - b) le persone giuridiche e gli enti, anche di fatto, affiliati a società segrete;
 - c) le associazioni di professionisti, aventi scopo di lucro.
5. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la concessione di sedi e per la gestione di strutture comunali e di servizi pubblici di interesse per la comunità.

ART. 5 MODALITA' DI ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione all'albo delle associazioni va effettuata su apposito modulo, scaricabile dal sito internet del comune di Schio e, comunque, disponibile presso il comune, e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
 - elenco delle cariche sociali e relativi nominativi;
 - dichiarazione del numero dei soci che risultano iscritti all'associazione al momento della domanda di iscrizione;
 - programma delle attività previste per l'anno in corso;
 - relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, per i richiedenti costituiti da più di un anno al momento della presentazione della domanda di iscrizione;
 - copia dell'ultimo bilancio approvato.
2. Atti costitutivi e statuti dei soggetti richiedenti devono essere registrati presso il competente Ufficio del Registro.
3. Le eventuali modifiche dello statuto e delle cariche sociali devono essere comunicate al Comune entro 30 giorni. Copia del bilancio approvato va

consegnata ogni anno al Comune, entro 30 giorni dall'approvazione del medesimo atto da parte dell'assemblea.

4. Il Comune effettua controlli a campione sulla correttezza e l'aggiornamento dei dati comunicati e, comunque, almeno una volta ogni tre anni, la revisione generale dell'albo.
5. L'iscrizione all'albo, previa istruttoria delle domande pervenute, è disposta con deliberazione di Giunta. La Giunta delibera in merito all'iscrizione all'albo entro il 31 dicembre per le domande pervenute almeno 30 (trenta) giorni prima di tale data.
6. L'eventuale esclusione può essere disposta con deliberazione motivata solo in caso di carenza dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.
7. Ai richiedenti va comunicato l'esito della domanda entro 30 (trenta) giorni dall'adozione della deliberazione.

ART. 6

CONCESSIONE DI SEDI, ATTREZZATURE, BENEFICI ECONOMICI E MATERIALI

1. Esclusivamente i soggetti iscritti all'albo comunale possono avere la concessione in uso di sedi, previa stipula di idonea convenzione.
2. La concessione di attrezzature e benefici economici e materiali avviene nei modi stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti comunali.

ART. 7

GESTIONE DI IMMOBILI, INIZIATIVE O SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune può affidare ai soggetti iscritti all'Albo comunale la gestione di immobili comunali, di servizi o di iniziative di interesse pubblico mediante convenzione.
2. La convenzione dovrà stabilire lo scopo, le modalità e la durata del rapporto; i reciproci rapporti economici; le modalità del controllo, le garanzie assicurative degli operatori, i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 8

COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DEL COMUNE

1. Gli iscritti all'albo comunale hanno diritto:
 - a) di accedere alle informazioni, agli atti e ai documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale non dichiarati riservati ai sensi di Legge, e a ottenerne copia;
 - b) di utilizzare gli istituti di partecipazione popolare previsti dal presente Regolamento, secondo le modalità ivi specificatamente indicate;
 - c) di chiedere audizioni presso le commissioni consiliari permanenti o temporanee, sugli argomenti sottoposti al loro esame, secondo le modalità specificatamente previste dai Regolamenti comunali in materia.
2. Per agevolare l'accesso alle proprie strutture, il Comune mette a disposizione degli iscritti all'albo comunale, in orari predeterminati, un'apposita sala della sede comunale, con l'assistenza di proprio personale addetto.

3. Gli iscritti all'albo comunale possono altresì accedere ai centri civici, rispettandone i regolamenti.

TITOLO III CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I ISTITUTI DI CONSULTAZIONE

ART. 9 ISTITUTI DI CONSULTAZIONE POPOLARE

1. In attuazione del proprio Statuto, il Comune di Schio garantisce la consultazione dei cittadini e dei portatori di interessi collettivi e diffusi mediante i seguenti istituti:
 - a) diritto di istanza, petizione, proposta di iniziativa popolare;
 - b) assemblee pubbliche e altre forme di consultazione;
 - c) referendum consultivi.

CAPO II ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE

ART. 10 ISTANZE

1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta rivolta al Sindaco da singoli cittadini, associazioni e portatori di interessi collettivi e diffusi allo scopo di sollecitare audizioni da parte di rappresentanti dell'Amministrazione, di chiedere ragioni su singoli aspetti dell'attività amministrativa, ovvero di produrre memoria sui contenuti di atti da adottare.
2. Solo effettivi interessi collettivi e diffusi, in materia di competenza comunale, possono essere oggetto di istanza.
3. Nell'istanza è indicato il recapito del soggetto cui va inoltrata la risposta dell'Amministrazione.
4. La segreteria del Sindaco provvede a trasmettere l'istanza al competente organo del Comune, che è tenuto a fornire risposta al soggetto indicato al comma 3 del presente articolo entro 60 giorni dalla data di protocollo dell'istanza.
5. Le istanze e le relative risposte sono conservate in copia presso la segreteria del Sindaco, e sono accessibili ai sensi della normativa vigente in materia.

ART. 11 PETIZIONI

1. La petizione rappresenta la formale domanda sottoscritta da almeno 100 (cento) cittadini per esporre comuni necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.

2. Il Sindaco, cui la petizione è rivolta, sottopone la questione al competente organo dell'Amministrazione, che procede al suo esame e predisponde le modalità di intervento del Comune.
3. Dell'esito dell'istruttoria viene informato entro 45 (quarantacinque) giorni il soggetto primo firmatario della petizione.
4. Ove l'esame istruttorio si concluda con esito favorevole e l'accoglimento della petizione comporti l'adozione di atti deliberativi degli organi elettivi ovvero di determinazioni dei dirigenti, la decisione sul relativo provvedimento deve essere assunta entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria. Qualora l'esame si concluda con esito negativo, il relativo provvedimento di diniego deve essere motivato.
5. Le petizioni, l'esito dell'istruttoria e gli eventuali provvedimenti conseguenti sono pubblicati in apposita sezione del sito internet istituzionale.

ART. 12 PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE

1. L'iniziativa popolare può essere formulata da cittadini residenti, italiani ed iscritti nelle liste elettorali, per esporre comuni necessità, proporre provvedimenti o formulare proposte di indirizzo su argomenti attinenti a problematiche di rilevanza ed interesse generale e della collettività, inerenti il territorio comunale e/o aventi influenza sullo stesso, con esclusione di argomenti di carattere personale, riguardanti persone e con riferimento a quanto previsto dall'art. 43 - comma 1 - dello statuto comunale.
2. Ogni cittadino può presentare una sola iniziativa popolare per volta in quanto va garantita la rotazione. Lo stesso cittadino non può presentare una nuova iniziativa popolare finché non sia stata esaminata dagli organi competenti quella precedente e non sia stato concluso il suo iter.
È compito del Presidente del Consiglio Comunale vigilare e garantire sulla corretta rotazione tra le iniziative popolari pervenute.
3. L'iniziativa popolare, completa delle generalità del cittadino e dei relativi recapiti, va presentata in forma scritta, va motivata e va indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale.
4. L'ammissibilità dell'argomento proposto con l'iniziativa popolare viene accertata dal Segretario generale e dal Presidente del Consiglio Comunale i quali procederanno all'individuazione della competente Commissione Consiliare permanente ed all'inoltro alla stessa entro quindici giorni dalla presentazione, per l'avvio della fase istruttoria.
La fase istruttoria ha inizio dal momento in cui l'iniziativa popolare viene trasmessa al Presidente della Commissione Consiliare competente.
5. Il Presidente della Commissione Consiliare competente provvede all'inserimento dell'iniziativa all'ordine del giorno della prima riunione utile o comunque ad indire una apposita convocazione entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento dell'iniziativa. La fase istruttoria dovrà concludersi entro 180 (centottanta) giorni dal suo inizio.
6. Nell'arco della fase istruttoria si procede all'audizione del proponente da parte della competente Commissione Permanente, ove quest'ultimo ha l'obbligo di esporre nel merito l'argomento contenuto nell'iniziativa popolare. In seguito la

Commissione svolge il compito di ricerca, di raccolta e di valutazione degli elementi rilevanti con riferimento alla decisione finale da parte del Consiglio Comunale. La Commissione può convocare ed inserire all'ordine del giorno delle successive riunioni la trattazione dell'argomento al fine di un suo più completo approfondimento valutando l'opportunità di invitare o meno il proponente il quale, se formalmente invitato, è obbligato a partecipare.

7. Al termine della fase istruttoria l'iniziativa viene trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale il quale la iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile secondo le modalità previste dall'art. 6 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dei suoi Organi, corredata dai pareri di legge, qualora necessari.
8. Ad ogni seduta pubblica del Consiglio Comunale viene impegnata la prima parte per l'illustrazione, qualora pervenute dalle Commissioni competenti, di iniziative popolari per un massimo di due a seduta.
L'ordine cronologico con cui il Presidente del Consiglio Comunale riceve le iniziative, da parte delle competenti Commissioni, regola la precedenza di inserimento all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile.
9. L'illustrazione dell'iniziativa popolare avviene personalmente da parte del proponente, dinanzi al Consiglio, su delega del Presidente ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dei suoi Organi ed ha la durata massima prevista dall'art. 29 – comma 6 – dello stesso regolamento.
L'illustrazione si svolge su piena responsabilità del cittadino, nel rispetto della legge, dei regolamenti, dello statuto, non deve contenere offese e non deve riguardare persone.
10. L'iniziativa decade automaticamente se:
 - è ritirata, in qualsiasi momento, in forma scritta dal proponente;
 - il proponente non espone l'argomento presso la competente Commissione Consiliare individuata per trattarlo o non presenza alla stessa quando invitato formalmente, salvo giustificato motivo;
 - il proponente non presenza e non espone l'argomento dinanzi al Consiglio Comunale nella seduta ove l'argomento viene trattato, salvo giustificato motivo.In tutte le fasi dell'iniziativa popolare il proponente non può farsi rappresentare o rilasciare deleghe.
11. Successivamente all'illustrazione dinanzi al Consiglio Comunale si svolge la discussione con le modalità ed i limiti previsti dagli artt. 16 e 17 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale stesso.
12. Al termine della discussione il Consiglio delibera sull'argomento dell'iniziativa popolare secondo quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dei suoi Organi.

CAPO III FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE

ART. 13 ASSEMBLEE PUBBLICHE

1. Il Comune promuove assemblee pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione tra la popolazione e gli Amministratori in ordine a fatti e problemi che investono i diritti e gli interessi della comunità scledense.
2. Possono essere indette assemblee pubbliche nella fase di predisposizione del bilancio di previsione, del piano regolatore generale, del piano di assetto del territorio, dei piani commerciali e dei piani urbani e del traffico.
3. Assemblee pubbliche possono inoltre avere per oggetto i servizi pubblici (assemblee degli utenti), ovvero problemi economici e sociali di particolare rilievo per la comunità, quali la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute.
4. Nei casi di consultazione previsti al secondo e terzo comma del presente articolo, l'assemblea è convocata dal Sindaco, che ne stabilisce data, luogo e ordine del giorno e ne dispone la pubblicizzazione a mezzo di manifesti, comunicati stampa, annunci radiofonici e televisivi, pubblicazione su web e, ove ne ravvisi l'opportunità, lettera d'invito alle associazioni e ai portatori di interesse più direttamente coinvolti. Copia dell'avviso di convocazione è inviata ai componenti la Giunta e al Presidente della commissione consiliare competente.
5. La decisione di indire assemblee pubbliche può essere deliberata anche dal Consiglio Comunale, prima dell'adozione di atti di indirizzo che entrano nella sua sfera di competenze.
6. Nelle materie previste dal presente articolo, assemblee pubbliche possono essere promosse e organizzate da gruppi di cittadini (almeno 100 – cento). In tali casi i promotori fanno pervenire una lettera di invito al Sindaco almeno 30 (trenta) giorni prima di quello stabilito per la riunione.
7. Per l'effettuazione delle assemblee previste al comma precedente, i promotori possono richiedere l'uso di un locale di cui il Comune ha la disponibilità. La Giunta, accertato che la finalità della riunione rientra fra quelle contemplate al presente articolo, verificata la disponibilità del locale richiesto per la data e l'ora prevista, ne autorizza l'uso.
8. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione Comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore all'uopo delegato.
9. Tutti i cittadini interessati possono partecipare all'assemblea, intervenire nel dibattito, proporre risoluzioni.
10. Un funzionario del Comune, designato dal Dirigente competente per materia o dal Segretario comunale, cura la verbalizzazione della riunione, riassumendo gli interventi e le proposte. Il verbale, cui vanno allegate le risoluzioni approvate, è trasmesso al Sindaco e ai Capigruppo consiliari e pubblicato in apposita sezione del sito internet istituzionale.

ART. 14 ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE

1. Il Consiglio Comunale, durante la fase istruttoria del procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifici portatori di interessi collettivi o diffusi o specifiche categorie di cittadini, può deliberare forme mirate di consultazione degli interessati.

2. Tali consultazioni possono consistere in sondaggi di opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, rivolte a particolari fasce della popolazione, categorie professionali, utenti di servizi.
3. La deliberazione consiliare, che dispone l'indizione della consultazione, ne determina l'ambito, la metodologia e la disciplina.

CAPO IV IL REFERENDUM CONSULTIVO

ART. 15 NORME GENERALI

1. Secondo quanto previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto del comune di Schio, sono ammessi referendum consultivi su questioni di interesse collettivo o diffuso di esclusiva competenza locale.
2. Non può essere indetto referendum consultivo nelle materie che la normativa statutaria espressamente esclude.
3. Le relative operazioni di voto non possono aver luogo in coincidenza con altre. Qualora, per eventi successivi alla indizione, si determini coincidenza di data con altre operazioni elettorali, i referendum comunali sono rinviati di almeno 45 giorni.

ART. 16 INDIZIONE - INIZIATIVA

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco che ne determina la data, sentiti i Capigruppo consiliari e, nel caso di referendum di iniziativa popolare, il rappresentante del comitato promotore, entro il 60° (sessantesimo) giorno antecedente le operazioni di voto.
2. Possono assumere l'iniziativa referendaria:
 - a) il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata per appello nominale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
 - b) l'8% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

ART. 17 REFERENDUM POPOLARE - AMMISSIBILITA'

1. Almeno 200 (duecento) elettori del Comune possono avviare l'iniziativa referendaria.
2. Il comitato promotore fa pervenire al Sindaco il quesito referendario e la designazione di un rappresentante del comitato stesso. Tale comunicazione deve essere sottoscritta da tutti i proponenti.
3. Il Sindaco entro 3 (tre) giorni comunica la richiesta di referendum al Presidente della prima commissione permanente. Questi, entro i successivi 7 (sette) giorni convoca la commissione consiliare, integrata dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dal Dirigente competente per materia. Alle riunioni della

commissione è invitato a partecipare, con facoltà di intervento, il rappresentante del comitato promotore.

4. La commissione esamina la proposta di referendum sulla base della Legge e dello Statuto e può proporre al comitato promotore, per il tramite del suo rappresentante, la riformulazione del quesito referendario allo scopo di renderlo semplice, chiaro e suscettibile di risposta affermativa o negativa da parte dell'elettore. I lavori istruttori della commissione si concludono entro 30 (trenta) giorni con l'inoltro di una relazione al Consiglio Comunale. Copia della relazione è notificata entro i successivi 3 (tre) giorni al rappresentante del comitato dei promotori. Entro i successivi 10 (dieci) giorni, il comitato promotore fa pervenire alla Segreteria generale del Comune le eventuali modificazioni apportate al quesito referendario.
5. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito della relazione, è convocato il Consiglio Comunale per la decisione sull'ammissibilità del referendum. Gli atti relativi alla richiesta di referendum, con particolare riguardo al quesito, alla sua eventuale riformulazione e alla relazione della commissione, devono essere messi a disposizione dei Consiglieri, presso la Segreteria generale del Comune, almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta. Il Consiglio delibera con provvedimento motivato, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
6. La decisione del Consiglio è notificata al rappresentante del comitato promotore entro 3 (tre) giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione.

ART. 18

RACCOLTA E AUTENTICA DELLE FIRME

1. La raccolta delle firme dei richiedenti in numero non inferiore all'8% e non superiore al 10% degli iscritti alle liste elettorali del Comune al 31 Dicembre dell'anno precedente, è organizzata dal comitato promotore.
2. A tale scopo, il comitato promotore predispone un numero adeguato di moduli recanti all'inizio di ogni pagina l'intestazione: "Città di Schio. Richiesta di referendum comunale" e di seguito il testo completo del quesito referendario.
3. Al di sotto dell'intestazione vanno indicate le generalità dei sottoscrittori, una per ciascuna riga orizzontale, con la seguente sequenza: numero progressivo, cognome, nome, luogo e data di nascita, firma.
4. Le firme sono autenticate dal Sindaco, dal Segretario Comunale o da un dipendente comunale incaricato, da un notaio o da un cancelliere o dal Giudice di Pace.
5. I moduli contenenti le firme dei sottoscrittori del referendum vanno depositati presso la Segreteria generale del Comune improrogabilmente entro il 90° (novantesimo) giorno successivo a quello della notifica dell'ammissione del quesito referendario.
6. Entro i 5 (cinque) giorni successivi al deposito, il Segretario Comunale sottopone all'ufficio elettorale del Comune i moduli contenenti le sottoscrizioni. L'iscrizione di tutti i firmatari nelle liste elettorali del Comune viene verificata e attestata mediante certificazione collettiva. Gli atti relativi alla raccolta delle firme vengono trasmessi al Sindaco e al Presidente della prima commissione consiliare, che entro 10 (dieci) giorni riunisce la commissione integrata secondo quanto previsto

dall'art. 17, terzo comma, del presente regolamento, per un parere in ordine al numero e alla regolarità delle sottoscrizioni.

7. Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale una proposta di deliberazione, per l'assunzione dell'impegno di spesa relativo alla consultazione referendaria.
8. Accertato che l'organo comunale competente non abbia già accolto il quesito referendario deliberando nel senso richiesto dal comitato promotore, il Sindaco indice il referendum consultivo nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 15 e 16 del presente regolamento.

ART. 19 PUBBLICIZZAZIONE DEL REFERENDUM

1. Il provvedimento sindacale di indizione del referendum è pubblicato sul sito web e all'albo pretorio online del Comune, nelle bacheche dei quartieri, e comunicato a mezzo di radio, televisioni e stampe locali.
2. Un manifesto indicante giorno e orario di votazione e testo del quesito referendario viene affisso negli spazi destinati al servizio delle pubbliche affissioni.
3. Per la propaganda elettorale, consentita a partire dal 31° (trentunesimo) giorno antecedente a quello della votazione, la Giunta comunale delibera la predisposizione di spazi appositi in ogni centro abitato del Comune, atti a garantire una superficie di cm 70 x 100 al comitato promotore di ciascun quesito referendario e a ciascun gruppo consiliare.
4. Per le altre forme di propaganda ci si riferisce alla legislazione vigente in materia, intendendo come riferito ai comitati promotori dei referendum e ai gruppi consiliari le prerogative dei partiti e dei gruppi politici presenti alle elezioni.

ART. 20 OPERAZIONI DI VOTO

1. Il procedimento elettorale referendario è improntato a criteri di economicità delle operazioni e semplificazione delle procedure. Le operazioni sono dirette dal Segretario Comunale, che si avvale degli uffici.
2. I certificati elettorali sono consegnati agli elettori entro il ventesimo giorno antecedente alla data fissata per il voto.
3. Ciascun seggio elettorale è così composto:
 - a) presidente, sorteggiato in pubblica adunanza dalla Commissione elettorale comunale tra i presidenti di seggio;
 - b) due scrutatori sorteggiati dalla Commissione elettorale comunale in pubblica adunanza;
 - c) segretario scelto dal presidente del seggio fra gli elettori del Comune.Ai componenti il seggio è corrisposto un onorario netto pari a quello previsto dalla legge per le consultazioni referendarie nazionali.
4. Le votazioni si svolgono in unica giornata festiva, dalle 8,00 alle 22,00. Alle ore 7,00 si costituisce il seggio, che procede alla vidimazione delle schede e alle altre operazioni preliminari.

5. Le schede di votazione, in formato 15 x 25, riproducono all'interno il quesito referendario, e due possibili risposte: SI' e NO iscritte in due riquadri di uguale dimensione. Nel caso di svolgimento contemporaneo di più referendum, le schede relative a ciascun quesito avranno colori diversi. L'elettore vota tracciando un segno sul rettangolo corrispondente alla risposta da lui scelta.
6. Concluse le operazioni di voto, ha immediatamente inizio lo scrutinio, che prosegue fino alla conclusione.
I verbali di scrutinio e il materiale vengono recapitati alla Segreteria generale del Comune.
7. Il giorno successivo a quello della votazione si riunisce in seduta pubblica presso la sede del Comune l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri del primo seggio, che esamina i verbali di scrutinio, decide su eventuali contestazioni, procede alla proclamazione dei risultati del referendum, applicando il disposto dell'art. 43, quarto comma, dello Statuto comunale. Il verbale dei lavori dell'ufficio centrale viene trasmesso al Sindaco e al Segretario Comunale.
8. Copia dei verbali dell'ufficio centrale per i referendum viene inviata al comitato promotore e ai Capigruppo consiliari a cura della Segreteria generale del Comune, contestualmente all'affissione all'albo pretorio online.

ART. 21 EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbiano partecipato al voto la maggioranza degli iscritti nelle liste elettorali del Comune e i voti favorevoli non siano inferiori alla maggioranza dei voti validi.
2. L'esito del referendum è comunicato alla popolazione mediante la pubblicazione sul sito web e all'albo pretorio online del Comune, nelle bacheche dei quartieri e comunicato a mezzo di radio, televisioni e stampe locali entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione dei risultati.
3. Entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati, è convocato il Consiglio Comunale, con all'ordine del giorno l'esito del referendum e, nel caso di accoglimento del quesito referendario, l'adozione dei conseguenti atti di indirizzo politico-amministrativo. Le eventuali determinazioni in contrasto con l'esito del referendum devono essere adottate con deliberazione motivata, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

TITOLO IV QUARTIERI

ART. 22 QUARTIERI

1. Il territorio comunale è suddiviso nei seguenti sette Quartieri:
 - 1) Centro - A. Rossi, al cui interno si individuano le seguenti località: a) Centro; b) A. Rossi.

- 2) Stadio - Poleo - Aste - S. Martino - Cappuccini, comprendente le località: a) Stadio; b) Poleo; c) Aste; d) S. Martino; e) Cappuccini.
 - 3) SS. Trinità - Piane - Ressecco, comprendente le località: a) SS. Trinità; b) Piane; c) Ressecco.
 - 4) Magrè - Monte Magrè - Liviera - Ca' Trenta, comprendente le località: a) Magrè; b) Monte Magrè; c) Liviera; d) Ca' Trenta.
 - 5) Giavenale, comprendente le località: a) Giavenale; b) Rio; c) Ponte d'Oro.
 - 6) Tretto, comprendente le località di: a) S. Caterina; b) S. Rocco; c) S. Maria; d) S. Ulderico.
 - 7) S. Croce – Maglio, comprendente le località di: a) S. Croce; b) Maglio di Giavenale.
2. La delimitazione territoriale e il numero dei Quartieri possono essere variati con deliberazione del Consiglio Comunale, sentiti i Consigli di Quartiere, previa consultazione della popolazione interessata.
 3. Ogni variazione ha effetto all'atto della successiva elezione dei Consigli di Quartiere.
 4. La materia riguardante i Consigli di Quartiere è disciplinata dal Regolamento Comunale dei Consigli di Quartiere.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 23 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. L'entrata in vigore di nuove leggi statali o regionali modificatrici di norme qui contemplate comportano l'adeguamento del presente regolamento.
2. Lo stesso entra in vigore alla data del 1 luglio 2019.
3. Dalla stessa data cessa l'efficacia del regolamento già in vigore.